

ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE

Premessa

Dopo la formazione dei Dirigenti e Preposti, attuata il 12/13 dicembre 2011, è il momento di chiarire ruoli e responsabilità. Questo documento serve a migliorare il rapporto di collaborazione fra Direzione Aziendale, Responsabili Unità Operative, Dirigenti, sindacati (RLS) e lavoratori, propedeutico alla realizzazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) come previsto dalla normativa vigente (art. 30 D.Lgs 81/08).

Nella consapevolezza di garantire, prima di tutto, l'eccellenza nell'assistenza occorre prendere coscienza che questa passa anche attraverso buone pratiche che comprendano anche la tutela degli operatori sanitari. La componente formativa, peculiare di questa Azienda Ospedaliero Universitaria, deve caratterizzare le nostre azioni affinché si possa trasmettere anche agli studenti ed ai medici in formazione la "Cultura della Sicurezza"

A cinque anni dalla nascita dell' AOU e grazie alla registrazione informatizzata degli infortuni emerge sempre più chiaro che non è la carenza di strumenti a causare gli eventi avversi ma la scarsa cultura della sicurezza. E' necessario, quindi, puntare ad una nuova politica della Prevenzione attraverso un opportuno riconoscimento dei ruoli e delle responsabilità di ogni componente Aziendale sia della Dirigenza, sia del Comparto o Personale in formazione.

Inoltre, come la procedura di accreditamento delle strutture sanitarie, anche la **gestione della valutazione del rischio**, per essere al passo con le continue modifiche dell' AOU, dovrebbe avvalersi di un inventario, costantemente aggiornato, delle attività aziendali e per ciascuna di queste conoscere: come si fa, chi la fa, dove si fa, su chi la si fa, cosa si utilizza.

Quanto fatto finora per le Valutazioni di Rischio, è stato attuato con la collaborazione dei Servizi interessati (SPP, Medico Competente, RLS, Servizio Tecnico e Farmacia) ed ha prodotto i Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) di tutte le realtà Aziendali e DVR Generale.

Una sintesi del documento, è stata pubblicata sul sito aziendale alla voce Sicurezza, all'interno della quale sono presenti la "Delega alla Sicurezza" e alla voce Strutture Sanitarie/Sicurezza sul Lavoro nell' ambito del quale è indicato il nominativo del RSPP e nel "Portale del Dipendente", il tutto è necessario per garantire un'adeguata informazione da parte del Datore di Lavoro circa l'Organizzazione della Sicurezza presente in Azienda (art.36 comma 1, lettera d del D.Lgs 81/08).

1) I LIVELLI DI RESPONSABILITÀ

Le norme italiane relative alla tutela della salute dei lavoratori configurano responsabilità di carattere penale :

- la violazione alle norme che definiscono le misure di igiene e sicurezza da adottare (punibili con l'arresto o la pena alternativa dell'ammenda);
- l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale appartengono all'ambito delle lesioni personali colpose (se connessi a violazione di norme).

Per questo è estremamente delicata la definizione delle responsabilità in materia, che non può semplicemente rispecchiare l'assetto gerarchico; essa, in relazione alle diverse misure di tutela da adottare, deve prendere in considerazione gli obblighi citati dalle norme, le funzioni esercitate dai soggetti che rivestono incarichi nella struttura, le competenze professionali e gli ambiti di autonomia gestionale (vedi Allegato 1).

2) DEFINIZIONI

Il testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs 81 del 2008 e s.m.i. definisce puntualmente ruoli e responsabilità.

I ruoli nell' AOU di Sassari sono i seguenti:

a) Il Datore di Lavoro (Direttore Generale)

Il Direttore Generale adotta l'atto aziendale, è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda, secondo la definizione dell'art. 3 comma 1^{quater} del D.Lgs 502/ 92; assolve gli Obblighi del Datore di Lavoro in materia di sicurezza che sono definiti dall' art 18 del D.Lgs 81/08.

Fatto salvo due adempimenti che sono tassativamente previsti come non delegabili secondo l'art. 17 (Valutazione dei Rischi e nomina del RSPP) il Datore di Lavoro può delegare per gli altri adempimenti, specifici, i Dirigenti.

Attualmente la delega di funzioni è stata attribuita ai Responsabili del Servizio Tecnico e del Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio.

I Criteri essenziali per la validità della delega in materia di sicurezza, così come definiti nel D.Lgs 81/08 in materia, sono quelli dell' Art.16 (vedi Allegato 2).

Nel pieno rispetto dell'ultimo comma (3-bis) il Delegato può individuare per i diversi Dirigenti Aziendali specifiche funzioni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

b) I Dirigenti

Per quanto riguarda le misure di tutela della salute dei lavoratori oltre il Direttore Sanitario che dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza (come nell'art. 3 comma 7 del D. Lgs 502/92), e il Direttore Amministrativo che dirige i servizi amministrativi, sono identificati i Dirigenti che rivestono funzioni proprie.

Responsabilità diverse ed articolate fanno capo a Dirigenti con diversi ruoli, tenendo conto degli effettivi poteri direzionali, gestionali ed, eventualmente, di spesa.

Una prima distinzione viene pertanto espressa, tra:

- Dirigenti con funzione di coordinamento di diverse U.O. che non hanno responsabilità diretta di personale esposto a rischi;
- Dirigenti di Unità Operative, che hanno responsabilità diretta di personale esposto a rischi;
- Dirigenti con il compito di fornire servizi che, influiscono sulla sicurezza di altre unità operative (ad. es. progettazione degli ambienti, gestione di impianti, installazione di apparecchiature, gestione dei rifiuti, ecc.).

c) Dirigenti Responsabili del coordinamento del servizio medico ed infermieristico nell'attività delle varie Unità Operative dell'Azienda Ospedaliero Universitaria.

Svolgono funzioni di organizzazione e coordinamento di adempimenti relativi alle misure di prevenzione da adottare non sostituendosi ai compiti dei Dirigenti Responsabili delle U.O., Servizi, ecc... afferenti alla struttura da loro diretta.

In particolare:

- promuovono l'attenzione alle esigenze di tutela della salute dei lavoratori;
- coordinano i programmi di intervento assicurando omogeneità di risposta a problemi analoghi in unità organizzative diverse;
- assumono direttamente responsabilità dirigenziali in relazione a risorse di utilizzo comune tra più unità operative;

- rappresentano in modo unitario alla Direzione Generale (D.G.) le necessità espresse dalle singole unità operative.

d) Dirigenti che hanno responsabilità diretta di personale esposto a rischi (Direttori/Responsabili U.O, Responsabili di Servizi e Uffici, Responsabili di Programmi).

Le responsabilità dei dirigenti riguardano la sorveglianza della corretta attuazione delle misure di prevenzione disposte dalla Direzione in relazione al rapporto gerarchico e professionale che si instaura nelle singole unità operative.

In particolare i dirigenti devono assolvere ai seguenti compiti:

- collaborare con la Direzione Generale (D.G) e il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (SPP) alla individuazione e valutazione dei rischi presenti nelle strutture da loro dirette;
- comunicare preventivamente al SPP ogni variazione nelle attività svolte, o degli agenti biologici, sostanze chimiche, attrezzature utilizzate, che siano suscettibili di incrementare o comunque variare il livello di rischio;
- nella scelta delle attrezzature e delle tecniche di lavoro, tener presente la salute e sicurezza dei lavoratori, consultandosi preventivamente con SPP, se utile, e seguendo le procedure indicate per i nuovi acquisti (vedi Provveditorato e Ingegneria Clinica) ;
- utilizzare i locali di lavoro affidati, in conformità alla idoneità d'uso per gli stessi segnalata;
- predisporre, coadiuvati se necessario dal Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, procedure di lavoro sicuro, che vengono portate a conoscenza degli operatori;
- informare i lavoratori sui rischi connessi alle attività specifiche dei luoghi di lavoro posti sotto la loro responsabilità, in modo particolare si assicurano che tali informazioni siano trasmesse in modo corretto ai nuovi assunti anche a seguito di trasferimento da altre unità;
- provvedere affinché i lavoratori abbiano a disposizione i mezzi di protezione necessari DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e DPC (Dispositivi di Protezione Collettiva);
- sorvegliare affinché vengano osservate, da parte dei singoli lavoratori, le norme e le disposizioni in materia di sicurezza e di uso dei dispositivi di protezione, individuale e collettiva, nonché dell'uso della segnaletica di avvertimento e di sicurezza;
- assegnare ai lavoratori mansioni compatibili con l'idoneità certificata dal Medico Competente;
- prendere le appropriate misure affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone o alle lavorazioni che espongono a un rischio grave e specifico, limitandone il numero al minimo indispensabile;
- proporre per la designazione i lavoratori incaricati della prevenzione incendi, dell'evacuazione dei lavoratori e di pronto soccorso;
- collaborare all'adozione dei provvedimenti atti ad evitare che le misure tecniche adottate possano causare danni per la salute della popolazione o per l'ambiente esterno;
- segnalare al SPP gli incidenti che hanno indotto condizioni di pericolo per i lavoratori.

Nelle strutture in cui non risulta possibile individuare la figura del Dirigente, secondo le modalità sopra specificate, quest'ultimo viene direttamente nominato dalla Direzione Aziendale

e) Dirigenti con il compito di fornire servizi (Servizio Tecnico, Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio, Servizio Farmacia, Risorse Umane, altri)

Oltre ad avere responsabilità diretta del personale ad essi subordinato (secondo le attribuzioni anzidette ed a prescindere da Deleghe specifiche ex art. 16 D.Lgs 81), rivestono funzioni peculiari in materia di sicurezza, nell'ambito delle quali danno attuazione, ciascuno per le proprie attribuzioni, alle decisioni del Direttore Generale o del Delegato; In particolare:

Il Servizio Tecnico è incaricato di:

- attuare gli interventi strutturali ed impiantistici programmati, provvedendo, con la collaborazione del SPP, affinché i locali di lavoro, gli impianti e le attrezzature siano adeguati alle norme di igiene e sicurezza del lavoro, alle linee guida per l'edilizia ospedaliera, alle norme tecniche specifiche in particolare quelle indirizzate al superamento delle barriere architettoniche;
- sovrintendere alla manutenzione degli immobili e degli impianti;
- gestire gli adempimenti relativi ai lavori di costruzione in appalto di propria competenza come indicato all'art. 96 del D.Lgs 81/08 dove è prevista la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), con l'accettazione da parte delle singole imprese esecutrici del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) o curare l'applicazione dell'art.26 del D.Lgs 81/08 (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali DUVRI) in collaborazione col SPP. Tale documento, in forma preliminare, deve essere allegato alla documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) in quanto è obbligatoria la redazione del DUVRI anche quando l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. In tal modo si rende conto ai soggetti terzi che comunque è stata effettuata la valutazione circa l'esistenza o meno di eventuali interferenze. Successivamente, dopo l'aggiudicazione della gara e comunque prima dell'avvio del contratto, congiuntamente con l'Aggiudicatario e il SPP, si procederà all'aggiornamento ovvero al perfezionamento ed adeguamento in funzione dell'evoluzione del lavoro. L'attività di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione non si esaurisce con la redazione del DUVRI ma dovrà altresì proseguire durante il corso dell'appalto (es. riunioni periodiche, incontri tecnici/operativi, sopralluoghi congiunti, etc..) che opportunamente possano trovare riscontro documentale;
- applicare, in collegamento con SPP le misure tecniche di prevenzione incendi e ad attivare i piani per l'emergenza.

Per quanto riguarda l'Ingegneria Clinica è incaricato di:

- curare la gestione tecnica in sicurezza delle apparecchiature elettromedicali e di laboratorio. Trasmettere ai Dirigenti o preposti i manuali tecnici ricevuti dal produttore e segnalare la necessità di addestramento specificamente richiesto per l'utilizzo di attrezzature;
- segnalare al SPP ed ai Dirigenti e Preposti le non conformità e/o gli aggiornamenti dell'impianto elettrico ogni qualvolta siano necessari per l'introduzione/sostituzione di apparecchiature;
- curare l'installazione, secondo normativa, dei Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) e segnalare la necessità di addestramento specificamente richiesto per l'utilizzo;
- sovrintendere alla manutenzione periodica/preventiva delle suddette attrezzature compresi i test di verifica periodica di efficienza garantendone l'affidabilità tramite il controllo dei metodi di prova, della tecnica di campionamento, della tipologia ed il modo d'impiego degli strumenti di misura.

Il Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio:

- è responsabile dell'acquisto di macchine, attrezzature, (eventualmente) DPI e DPC conformi ai requisiti di sicurezza secondo le indicazioni degli uffici competenti;
- analogamente gestisce gli adempimenti relativi ai servizi in appalto; in particolare curando l'applicazione dell'art.26 del DLgs 81/08 (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali DUVRI). Tale documento, in forma preliminare, viene allegato alla documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) in quanto è obbligatoria la redazione del DUVRI anche quando l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. In tal modo si rende conto ai soggetti terzi che comunque è stata effettuata la valutazione circa l'esistenza o meno di eventuali interferenze. Successivamente, dopo l'aggiudicazione

della gara e comunque prima dell'avvio del contratto, congiuntamente con l'Aggiudicatario e il SPP, si procederà all'aggiornamento ovvero al perfezionamento ed adeguamento in funzione dell'evoluzione del lavoro, dei servizi e delle forniture.

L'attività di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione non si esaurisce con la redazione del DUVRI ma dovrà altresì proseguire durante il corso dell'appalto (es. riunioni periodiche, incontri tecnici/operativi, sopralluoghi congiunti, etc..) che opportunamente possano trovare riscontro documentale;

- acquisisce le schede di sicurezza dei prodotti chimici dallo stesso acquistati (vedi Servizio Farmacia) e ne assicura la distribuzione agli utilizzatori finali.

Il Servizio Farmacia Ospedaliera:

- acquisisce le schede di sicurezza dei prodotti chimici dallo stesso acquistati e ne assicura la distribuzione agli utilizzatori finali;
- predispone, coadiuvato se necessario dal Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, procedure di lavoro sicuro nell'uso di farmaci o sostanze pericolose, che vengono portate a conoscenza degli operatori.

Il Servizio Risorse Umane:

- fornisce, su delega del Datore di lavoro al Medico Competente ed al SPP le informazioni relative a tutto il personale attraverso apposita cartella condivisa con i servizi competenti (assunzioni, pensionamenti, trasferimenti, volontari, ecc.) per i provvedimenti che ne conseguono;
- cura la parte relativa all'Anagrafica Aziendale garantendone l'accesso ai Servizi interessati in modo che i dati sanitari, di limitazione alle mansioni ed altri dati sensibili siano gestiti, nell'interesse del personale-utente, secondo la normativa vigente.
- facilita la parte informativa di tutto il personale affinché sia fruibile la formazione/informazione in materia di sicurezza sul lavoro;
- cura i rapporti istituzionali con l'INAIL relativamente agli infortuni e le malattie professionali e con la Direzione Provinciale del Lavoro relativamente alle Tutela delle Lavoratrici madri

Il Servizio Affari Giuridici e Istituzionali – Formazione:

- predispone, su proposta del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, affinché siano attivati i corsi di Informazione e Formazione così come previsto dalla normativa vigente in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- coadiuva il Datore di lavoro ed il SPP nei rapporti con gli Organi di Vigilanza in merito all'applicazione della normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- stipula apposite convenzioni in materia di sicurezza anche al fine di adempiere all'obbligo informativo/formativo;
- gestisce la parte informativa relativa alle circolari, attraverso l'ufficio comunicazione.

La Direzione Medica Di Presidio Ospedaliero

- collabora con il SPP nella verifica dell'attuazione delle norme di sicurezza e delle procedure aziendali;
- coadiuva il Servizio Formazione e il SPP nella individuazione delle carenze formative/informative della Dirigenza;
- esprime il proprio parere sullo smaltimento dei rifiuti, che possono costituire fonte di rischio per operatori dipendenti e ditte operanti in appalto;

- esprime il proprio parere sulle modifiche procedurali, sui cambiamenti di destinazione d'uso di ambienti, sulle nuove metodiche o nuove tipologie di attività assistenziali e di ricerca o nuovi servizi;
- esprime il proprio parere sulla progettazione di nuovi luoghi di lavoro ed adeguamento di quelli esistenti, per garantire che strutture e impianti siano idonei secondo le norme, le regole tecniche, l'ergonomia e il comfort;
- collabora con il SPP per le procedure di comportamento in caso di pericolo grave ed immediato con assegnazione dei compiti alle diverse figure professionali per la gestione dell'attività fino al ritorno in condizioni normali.

Produzione qualità Risk & Management

- Cura la parte relativa alla sicurezza dell'utente-degente nella stesura delle procedure aziendali in collaborazione con il SPP che si occupa della sicurezza degli operatori.

Programmazione e Controllo di gestione

- opera nella definizione degli obiettivi aziendali per le Unità Operative affinché sia inserita, in collegamento con il SPP, anche la tutela della sicurezza degli operatori.

I Sistemi Informativi

- cura l'installazione, secondo normativa, dei computer aziendali sia ad uso amministrativo sia, di concerto con l'Ingegneria Clinica, di gestione di altre apparecchiature;
- avvalendosi del supporto del Servizio Tecnico e del SPP, in particolare verifica, che la postazione di lavoro del videoterminale (personale addetto all'uso di un videoterminale per almeno 20 ore settimanali escluse interruzioni) sia conforme ai requisiti di:
 - a. sicurezza elettrica
 - b. ergonomia
 - c. illuminamento
- riscontra il possesso delle necessarie attestazioni di sicurezza e conformità per le attrezzature interessate di propria competenza.

Il Servizio delle professioni sanitarie

- collabora con il Servizio Risorse Umane ed il Medico Competente nell'attribuzione delle mansioni tenendo conto delle limitazioni di carattere sanitario e delle indicazioni contenute sul Documento di Valutazione dei Rischi;
- collabora con il SPP nella verifica dell'attuazione delle norme di sicurezza e delle procedure aziendali relativamente alla loro gestione da parte delle coordinatrici/coordinatori;
- coadiuva il Servizio Formazione e il SPP nella individuazione delle carenze formative/informative del Comparto Sanitario.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione

- coadiuva il Direttore Generale nella Valutazione dei Rischi;
- esprime il proprio parere sulle modifiche procedurali, sui cambiamenti di destinazione d'uso di ambienti, sulle nuove metodiche o nuove tipologie di attività assistenziali e di ricerca o nuovi servizi;
- esprime il proprio parere sui cambiamenti di mansione;

- esprime il proprio parere sulla progettazione di nuovi luoghi di lavoro ed adeguamento di quelli esistenti, per garantire che strutture e impianti siano idonei secondo le norme, le regole tecniche, l'ergonomia e il comfort;
- cura negli appalti, il rispetto degli obblighi specificamente previsti tra appaltatore e appaltante (DUVRI) ;
- esprime il proprio parere sugli acquisti, affitto, noleggio o comodato d'uso:
 - di macchine, di apparecchiature elettromedicali e scientifiche in genere, sia per assicurare che siano accompagnate da adeguate certificazioni del costruttore, sia per aggiornare la valutazione dei rischi, sia per gli obblighi relativi alla formazione del personale;
 - di beni economici di tipologie rilevanti per i rischi, o con le quali può essere conseguito un miglioramento degli aspetti ergonomici (attrezzature di lavoro, arredi, autoveicoli, ecc.);
 - di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), tenendo conto della protezione necessaria, della sicurezza d'uso, di esigenze particolari di tutela (ipersensibilità, ecc.);
 - di sostanze e prodotti chimici vari, per le finalità di valutazione, formazione, per l'acquisizione di schede tecniche, ecc.;
- è informato sulle procedure di manutenzione, per assicurare il contenimento dei rischi, per certificare interventi se necessario, per gli obblighi relativi alla formazione del personale. Interventi di manutenzione straordinaria di impianti, per l'aggiornamento dei rischi, la formazione del personale ecc;
- esprime il proprio parere sull'utilizzo di sostanze chimiche e consumo di farmaci antitumorali, per aggiornare la valutazione di rischio;
- esprime il proprio parere sulle tecniche di smaltimento rifiuti pericolosi, che possano costituire fonte di rischio per operatori dipendenti e ditte operanti in appalto;
- è informato sulle assunzioni e mobilità del personale tra luoghi di lavoro a rischio diverso per attivare la specifica formazione;
- è informato sugli eventi infortunistici, ai fini di rilevazione epidemiologica e di indagine interna mirata alle cause. Incidenti, ai fini di indagine sulle cause e di prevenzione di ulteriori eventi;
- è informato sulle Malattie professionali e "cause di servizio", come momenti di verifica di eventuali malfunzionamenti del sistema prevenzione;
- programma la redazione dei Piani di Emergenza ed evacuazione per le diverse strutture aziendali;
- predispone, di concerto con la Direzione di Presidio, le procedure di comportamento in caso di pericolo grave ed immediato con assegnazione dei compiti alle diverse figure professionali per la gestione dell'attività fino al ritorno in condizioni normali;
- collabora all'aggiornamento del piano formativo aziendale.

f) I Preposti

I Preposti nell'AOU di Sassari sono:

- le Coordinatrici/Coordinatori Infermieristici/tecnici, personale tecnico-amministrativo titolare di posizione organizzativa, personale con categoria professionale più elevata o personale con maggiore anzianità di servizio (per il personale del comparto);
- il Dirigente individuato quale sostituto del Responsabile di U.O. (per il personale della dirigenza area amministrativa, sanitaria, tecnica, professionale, medica).
- Il Dirigente Responsabile delle U. O Semplici ed i Dirigenti di Alta Specializzazione

Nelle strutture in cui non risulta possibile individuare la figura del Preposto secondo le modalità sopra specificate, quest'ultimo viene direttamente nominato dal Responsabile di U.O. o dalla Direzione Aziendale.

Essi sovrintendono alle attività cui è addetto un determinato gruppo di lavoratori (siano essi della “dirigenza” o del “comparto” nelle definizioni contrattuali del CCNL).

- collaborano alla informazione dei dipendenti sui fattori di rischio e sulle norme di prevenzione;
- informano, di concerto con il Dirigente, i lavoratori sui rischi connessi alle attività specifiche dei luoghi di lavoro posti sotto la loro responsabilità, in modo particolare si assicurano che tali informazioni siano trasmesse in modo corretto ai nuovi assunti anche a seguito di trasferimento da altre unità;
- predispongono, coadiuvati se necessario dal Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, procedure di lavoro sicuro, che vengono portate a conoscenza degli operatori;
- vigilano sull’osservanza delle procedure di lavoro sicure e sull’uso dei dispositivi di protezione individuale;
- segnalano al dirigente disfunzioni e carenze.

g) Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (vedi Allegato 3, art. 50 del DLgs 81/08) dell'AOU (delibera aziendale n. 410 del 17.06.2009) sono:

- Maria Sabina Bellu (U.O. Igiene tel. 079 229092)
- Rita Bosca (U.O. Neonatologia tel. 079228124)
- Maria Vittoria Demontis (U.O.C. Scienze Radiologiche tel. 079228336)
- Roberto Tola (U.O.C. Otorino tel. 079228554)

h) Lavoratori Incaricati

Lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio e di gestione dell’emergenza;

Tutti i lavoratori che hanno l’attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di addetto antincendio per rischio ELEVATO (corso di 16 ore).

i) Lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di Primo Soccorso, ed emergenze sanitarie:

I Dirigenti Medici e gli Infermieri Professionali operanti in seno alle Strutture Aziendali, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute n.388 del 15/07/2003 ed i lavoratori che hanno superato il corso “*Basic Life Support* (in italiano supporto di base alle funzioni vitali)”.

l) Lavoratori

In base alla definizione dell’art. 2 comma 1 lett a del DLgs 81/08 “*«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione*” **(in altre parole tutto il personale operante presso la struttura, nonché gli eventuali studenti, tirocinanti, dottorandi, borsisti, ospiti) che deve prendersi cura della sicurezza e della salute nei riguardi sia di se stessi sia delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle proprie azioni ed omissioni.**


In particolare, all’art. 2 il D.Lgs 81/2008 precisa che: *l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le le*

apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione...omissis...

Il lavoratore non è un semplice destinatario dell'attività di prevenzione e protezione, bensì un soggetto attivo e partecipativo a tutte le azioni relative alla prevenzione e la protezione dei rischi nei luoghi di lavoro, così come dettato dall'articolo 20 del D.Lgs. 81/2008. (vedi Allegato 4)
Si sottolinea che nell'articolo 20 del D.Lgs 81/08 alla definizione di lavoratore si cita testualmente: "Ogni lavoratore deve" e più avanti "i lavoratori devono" riassumendo in pochi punti che oltre ai diritti vi sono anche i doveri.
E' di particolare importanza il comma i) dell'art. 20 del D.Lgs 81/08 dove è indicata l'obbligatorietà di sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal Medico Competente.

Di seguito il Flow chart dell'Organigramma Aziendale della Sicurezza.

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA



Allegato 1

Articolo 2 DLgs 81/08 e s.m.i.

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo si intende per:

- a) «*lavoratore*»: *persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549(N), e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N), e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468(N), e successive modificazioni;*
- b) «*datore di lavoro*»: *il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165(N), per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;*
- c) «*azienda*»: *il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;*
- d) «*dirigente*»: *persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;*
- e) «*preposto*»: *persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;*
- f) «*responsabile del servizio di prevenzione e protezione*»: *persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;*
- g) «*addetto al servizio di prevenzione e protezione*»: *persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);*
- h) «*medico competente*»: *medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente Decreto;*
- i) «*rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*»: *persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;*
- l) «*servizio di prevenzione e protezione dai rischi*»: *insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;*
- m) «*sorveglianza sanitaria*»: *insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;*
- n) «*prevenzione*»: *il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;*
- o) «*salute*»: *stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;.....*

Allegato 2

Articolo 16 - Delega di funzioni

1. *La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:*
 - a) *che essa risulti da atto scritto recante data certa;*
 - b) *che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;*
 - c) *che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;*
 - d) *natura delle funzioni delegate;*
 - e) *che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.*
 - f) *che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.*
2. *Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.*
3. *La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.*
- 3-bis. *Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.*

Allegato 3

art. 50, comma 1

il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- A. *accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni*
- B. *è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva*
- C. *è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente*
- D. *è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37*
- E. *riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali*
- F. *riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza*
- G. *riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37*
- H. *promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori*
- I. *formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito*
- J. *partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35*
- K. *fa proposte in merito alla attività di prevenzione*
- L. *avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività*

Allegato 4

Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori devono in particolare:

- a. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere *c*) e *d*), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera *f*) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente.
- j. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

